P9_TA(2023)0223

Modifiche al regolamento del Parlamento concernenti il deferimento di proposte di atti giuridicamente vincolanti alle commissioni e la procedura per la risoluzione dei conflitti di competenza

Decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 2023 sulle modifiche al regolamento del Parlamento concernenti il deferimento di proposte di atti giuridicamente vincolanti alle commissioni e la procedura per la risoluzione dei conflitti di competenza (2023/2055(REG))

(C/2024/495)

Il Parlamento europeo,

— vista la lettera della sua Presidente del 12 ottobre 2022,

— visti gli articoli 236 e 237 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0198/2023),

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2. ricorda che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 48 — paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
1. Le proposte di atti giuridicamente vincolanti presentate da altre istituzioni o dagli Stati membri sono deferite dal Presidente, per esame, alla commissione competente.	1. Le proposte di atti giuridicamente vincolanti presentate da altre istituzioni o dagli Stati membri sono deferite dal Presidente, per esame, alla commissione competente. ***Nel contempo le altre commissioni sono informate del deferimento.***

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 48 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	2 bis. Il Presidente comunica il deferimento in Aula dopo aver ricevuto le proposte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e, fatta eccezione per i casi di richieste di applicazione della procedura d'urgenza in conformità dell'articolo 163, se del caso, dopo che gli eventuali conflitti di competenza tra commissioni sono stati risolti in conformità dell'articolo 211, paragrafo 2. Dopo la sua comunicazione in Aula, il deferimento è pubblicato sul sito internet del Parlamento.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 211 — paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
1. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare un punto, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, la questione della competenza è sottoposta alla Conferenza dei presidenti di commissione entro ***quattro*** settimane ***dalla comunicazione in Aula del*** deferimento alla commissione.	1. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare un punto, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, la questione della competenza è sottoposta alla Conferenza dei presidenti di commissione entro ***due*** settimane ***dal*** deferimento alla commissione ***previsto dall'articolo 48, paragrafo 1***. ***Ai fini di tale termine non si tiene conto delle settimane senza attività parlamentari e delle settimane riservate alle attività parlamentari esterne.***

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 211 — paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
2. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione ***entro sei settimane dalla data in cui le viene sottoposta la questione*** sulla base di ***una*** raccomandazione ***formulata dalla Conferenza dei presidenti di commissione o, in assenza di questa, dal presidente di quest'ultima.*** Se entro detto termine la Conferenza dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione si considera approvata.	2. ***Al più tardi alla sua seconda riunione dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, la Conferenza dei presidenti di commissione o il suo presidente formula una raccomandazione.*** La Conferenza dei presidenti adotta una decisione sulla base di ***tale*** raccomandazione ***entro sei settimane dalla sua trasmissione***. Se entro detto termine la Conferenza dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione si considera approvata.